



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Testo integrato e coordinato con le modifiche apportate (al testo originario adottato con delibera C.C. nr. 103 del 07/11/1994), con deliberazione C.C. nr. 47 del 23/08/1999.

INDICE

CAPO I - I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1 - Disciplina del servizio	pag. 4
ART. 2 - Definizione del servizio	pag. 5
ART. 3 - Condizioni di esercizio	pag. 5
ART. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 6
ART. 5 - Ambiti operativi territoriali	pag. 6

CAPO II - L'ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 6 - Requisiti e condizioni per l'esercizio professione	pag. 6
ART. 7 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione	pag. 6
ART. 8 - Contenuti del bando	pag. 7
ART. 9 - La Commissione Consultiva Comunale	pag. 7
ART.10 - La Commissione di Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 8
ART.11 - Attività della Commissione di Concorso	pag. 9
ART.12 - Presentazione della domanda	pag. 9
ART.13 - Materia di esame	pag.10
ART.14 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	pag.11
ART.15 - Titoli di preferenza	pag.11
ART.16 - Inizio del servizio	pag.11
ART.17 - Validità dell'autorizzazione	pag.12
ART.18 - Trasferibilità dell'autorizzazione	pag.12

ART.19 - Comportamento del conducente in servizio	pag.13
ART.20 - Interruzione del trasporto	pag.13
ART.21 - Trasporto degli handicappati	pag.14
ART.22 - Idoneità dei mezzi	pag.14
ART.23 - Tariffe	pag.14
ART.24 - Trasporto bagagli ed animali	pag.15
ART.25 - Forza pubblica	pag.15

CAPO III - ILLECITI E SANZIONI

ART.26 - Vigilanza	pag.15
ART.27 - Diffida	pag.15
ART.28 - Sanzioni	pag.16
ART.29 - Sospensioni dell'autorizzazione	pag.17
ART.30 - Revoca dell'autorizzazione	pag.17
ART.31 - Procedimento sanzionatorio	pag.18
ART.32 - Decadenza dell'autorizzazione	pag.18
ART.33 - Irrogazione delle sanzioni	pag.18
ART.34 - Norma transitoria	pag.19

C A P O I

I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento, conforme alle direttive regionali approvate con atto del Consiglio Regionale n.2009 del 31.05.1994, disciplina il servizio di noleggio con conducente.
2. Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt.8 - 9 - 85 del DPR 24 luglio 1977, n.616;
 - b) dal DLgs 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della strada e del relativo decreto correttivo e integrativo 10 settembre 1993, n.360);
 - c) dal DPR 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
 - d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n.21;
 - e) dalla L.R. 45/79, art.3 e art.45;
 - f) dal DM 15 dicembre 1992, n.572 (dispositivi antinquinamento);
 - g) dall'art.8, Legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge-quadro sui diritti delle persone handicappate);
 - h) dal Decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti di linea.
2. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. Nel Comune di Montese costituisce autoservizio pubblico non di linea il servizio pubblico con conducente, così come definito dall'art.3 della Legge 21/92.
4. Lo stazionamento dei mezzi avviene o all'interno delle rimesse o su suolo pubblico opportunamente segnalato, individuato - fermo restando la sicurezza del traffico e l'incolumità degli utenti - con ordinanza del Sindaco.

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art.7 della Legge 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell'art.7 della predetta legge. L'esercizio dell'autorizzazione conferito deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.
2. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art.8 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune deve rilasciare un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare dell'autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 4 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 5 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della C.E.E. ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio di Montese per qualsiasi destinazione.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della C.E.E., a condizione di reciprocità.

ART. 7 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a **pubblico concorso per soli titoli, oppure per titoli ed esami, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.**
2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni, od in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia Romagna. Resta ferma, in ogni caso, la validità annuale della graduatoria prevista dall'art.14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di qualsiasi provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della C.E.E.

ART. 8 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione d'esame per l'esame della domanda presentata.

ART. 9 - LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. E' costituita una Commissione Comunale Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Essa è formata da un numero di componenti, determinato in numero di tre, nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno tra i consiglieri, uno per ciascuno delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale, o, in alternativa, dalla Confederazione Regionale sindacale unitaria.
3. La Commissione Comunale Consultiva è istituita con atto del Sindaco ed è presieduta dal membro eletto dal Consiglio Comunale.
La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un funzionario comunale di qualifica non inferiore alla sesta.
4. La Commissione Comunale Consultiva oltre ai compiti di cui al punto 1 elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia e alla Regione.
5. Per le proposte relative alla pianta organica delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. I membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori, salva la nomina del sostituto.
6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di revocare la Commissione è attribuita al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione consultiva provinciale.
7. La Commissione, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo prepositivo nei confronti degli organi deliberanti rispettivamente del Comune, della Provincia, e, previa deliberazione

della Giunta Provinciale, della Regione. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità vale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni, a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o della associazione che li ha designati.

ART. 10 - LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, presieduta dal segretario comunale o da altro dipendente preposto al servizio competente e composta da tre membri, nominati dalla Giunta tra persone esperte del settore.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due anni consecutivi.
4. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art.8, lettera d) del presente Regolamento.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

ART. 11 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali dove si svolgono gli esami.
2. La data degli esami deve essere comunicata agli interessati a mezzo di raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine stabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato sia eventualmente incorso, comprovate dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono presenti tutti i commissari, a pena della nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, il Consiglio Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento dei nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. certificato di iscrizione al ruolo;
 - b. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - c. documentazioni di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente Regolamento;
 - d. certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - I) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
 - II) essere iscritto al Registro Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - III) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
 - IV) avere la sede o, in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;
 - V) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo chesia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1972, n.646; 12 ottobre 1982, n.726;

- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da Uffici Pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n.15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 13 - MATERIE D'ESAME

1. Le materie d'esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:
 - conoscenza del Regolamento Comunale di esercizio,
 - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune,
 - elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.
2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica delle singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della C.E.E. ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

ART. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 15 - TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, per l'autorizzazione al servizio di N.C.C., colui che è stato dipendente in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi di un'impresa che ha esercitato lo stesso servizio.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - l'essere in possesso di altra autorizzazione di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

ART. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ART. 17 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 18 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione fa parte dell'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalle legge, ad altro abilitato della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi dell'art.9 della Legge 21/92, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive della idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio, per la durata di due anni.
La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi e i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti, per ottenere la voltura dell'autorizzazione con le modalità previste dal presente Regolamento. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, nè da questo nè da altro Comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
9. In relazione al numero di autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni da assegnarsi con ogni singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui si raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

ART. 19 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del Regolamento Comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse:

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

3. Restano a carico dei titolari della autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

ART. 20 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 21 - TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI

- 1. Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2. La prestazione di servizi di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
- 3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 27 aprile 1978, n.384.
- 4. L'Amministrazione comunale disciplinerà, secondo linee direttive stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale eventuali condizioni, vincoli e incentivi per l'effettuazione dei servizi per i portatori di handicap.

ART. 22 - IDONEITA' DEI MEZZI

- 1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art.9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo,

direttamente o per tramite della Polizia Municipale, annualmente e e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.29.
3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art.9. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 23 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
2. Nel caso dei servizi sostitutivi o ,integrativi del servizio di linea effettuati ai sensi degli artt.2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 24 - TRASPORTI BAGAGLI ED ANIMALI

1. E' fatto obbligo di trasporto di bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 25 - FORZA PUBBLICA

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari di forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

ART. 26 - VIGILANZA

1. La Commissione comunale, nell'ambito della propria competenza, vigila sull'osservanza del Regolamento che regola il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a richieste degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 27 - DIFFIDA

1. Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 28 - SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n.383 e dell'art.10 della Legge 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art.3;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art.3;
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art.4;
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art.19;
 - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art.21;
 - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art.21
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione dell'art.23.
3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art.107 del RD 3 marzo 1934, n.383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
5. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 29 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - f) prestazione di servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 30 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti adottati ai sensi dell'art.29 del presente Regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.18 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittiva della libertà personale, per un periodo complessivo superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o ne siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.12.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 31 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

ART. 32 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.16 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.18;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 33 - IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

ART. 34 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale ed entrerà in vigore dopo tale approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Il presente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del 07.11.1994, (pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni, dal _____ al _____) è divenuto esecutivo, nel testo attuale, dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla Provincia di Modena con deliberazione di Giunta Provinciale n. _____ del

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE